CAMERA DEI DEPUTATI N. 400

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOVACRICCHI, ROMITA

Presentata il 2 luglio 1987

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il primo firmatario di questa proposta di legge ebbe l'onore di presentare, il 16 maggio 1978, una proposta di legge alla quale venne assegnato il n. 2187, avente il titolo « Provvedimenti per lo sviluppo della cultura, della lingua e delle tradizioni del Friuli », proposta che venne ripresentata sotto l'identico titolo e alla quale venne assegnato il n. 350 nella IX legislatura.

Se la prima ebbe un valore quasi simbolico, la seconda – insieme ad altre proposte di contenuto analogo [Spagnoli ed altri: Norme di tutela delle minoranze linguistiche (65); Baracetti ed altri: Norme per la valorizzazione della lingua e della cultura friulana (68); Contu: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica (177); Consiglio regionale della Sardegna: Riconoscimento della parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna (535); Russo Franco ed altri: Norme in materia di minoranze linguistiche (1174); Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica friulana (1175); Fincato ed altri: Norme per la tutela delle minoranze linguistiche (1195); Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda (1244); Tramarin ed altri: Norme per la tutela della lingua e della cultura veneta (1467); Dujany ed altri: Provvedimenti per la tutela e la promozione della lingua e della cultura della minoranza etnico-linguistica occi-

tana in Italia (2421)] – in un testo unificato dal compianto collega Loris Fortuna giunse in Aula per la discussione e approvazione, *iter* interrotto dalla anticipata conclusione della legislatura.

I proponenti hanno l'onore, per la terza volta, quindi, di richiamare l'attenzione della Camera dei deputati su un argomento ampiamente dibattuto, con un articolato che ha ottenuto una larga convergenza (a favore dello stesso, elaborato da Fortuna, in Commissione Affari costituzionali votarono DC, PSI, PSDI, PCI, contro PRI, PLI e MSI) e non ha bisogno di illustrazione.

Gli onorevoli colleghi, dagli atti parlamentari avranno modo di documentarsi ampiamente, anche sulla ostinata opposizione di talune forze politiche, del MSI in particolare, ad un provvedimento legislativo che – qualora venga approvato – rappresenta solo un parziale e tardivo riconoscimento di un diritto che, soprattutto per il popolo friulano, si colloca semplicemente nel solco di una peculiarità che non pone certamente in discussione né l'appartenenza di quella terra alla Repubblica italiana, né la lealtà di quei cittadini nei confronti dello Stato del quale sono parte, dal 1866 o dal 1918.

Si è tentato di intralciare la strada a questo provvedimento con questioni pregiudiziali di costituzionalità (seduta del 17 dicembre 1986) e una questione pregiudiziale di merito (seduta del 5 febbraio 1987).

La Camera, dopo approfondita discussione e con larghissimi consensi ha assecondato l'attesa delle popolazioni interessate, e – lo ripeto – solo l'anticipata conclusione della IX legislatura ha impedito che questa potesse annoverare tra i suoi successi legislativi l'approvazione di questa normativa.

Il testo-base di questa proposta di legge è, quindi, quello che, elaborato dal Fortuna, sostenuto poi dal relatore succedutogli, giunse in quest'Aula.

Né i proponenti possono dimenticare che l'onorevole Alfredo Pazzaglia, a nome del MSI, che più tenacemente ha avversato il provvedimento, il 5 febbraio 1987 ebbe a dichiarare che si trattava « di esaminare alcuni aspetti delle proposte di legge, con l'augurio che queste possano tornare in Assemblea in un testo che consenta di evitare uno scontro rigido come quello che ci accingiamo a fare se non dovessero modificarsi le cose ».

Ora, all'inizio di una nuova legislatura, che tutti ci auguriamo capace di incisive innovazioni per la Repubblica, lo scontro « rigido » può essere affrontato, se ci sarà, con serenità e fermezza, anche perché tutte le forze politiche oppostesi a questo provvedimento, hanno subìto flessioni elettorali che non dovrebbero incoraggiare ulteriori patteggiamenti.

Onorevoli Colleghi! Siamo convinti, come lo eravamo nel 1978, che una legge giusta, meditata ed equilibrata, conforme alle aspettative delle popolazioni interessate e al dettato costituzionale, possa finalmente rendere giustizia alle culture minori della nostra Repubblica e quindi anche alla cultura e alla lingua del Friuli.

In esso, peraltro, molti comuni hanno già realizata la toponomastica di cui all'articolo 10; in molte scuole si insegna liberamente il friulano; esistono una stazione radio (« Onde furlane ») che trasmette da anni prevalentemente in friulano e una stazione televisiva (« Telefriuli ») che trasmette programmi in friulano; anche la RAI trasmette programmi in questa lingua; il quotidiano di Udine (« Messaggero Veneto ») pubblica inserzioni in friulano e usa sempre più spesso questa lingua anche negli articoli redazionali; « Il Gazzettino » di Venezia, nella sua edizione friulana, da anni pubblica articoli in friulano. Qualcuno potrebbe perfino chiedersi se ai friulani serva una legge. Certamente serve il « sigillo » dello Stato che li riconosca per quello che sono e che sperano siano i loro figli e i loro nipoti. E poi, perché i friulani sanno che debbono combattere questa battaglia civile per tutte le altre minoranze, quelle meno numerose e quindi meno ascoltate, per un'Italia popolare e democratica della quale si sentono parte viva e profonda.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

ART. 2.

1. L'ambito territoriale in cui si applica la tutela prevista dalle disposizioni degli articoli seguenti è delimitato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

2. È demandato alle regioni il potere di disciplinare con legge il procedimento per l'adozione del decreto di cui al comma precedente, prevedendo che esso sia promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento debba essere adottato quando sussistano le condizioni minime indicate nella legge stessa.

ART. 3.

1. Nelle scuole materne ed elementari dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa, in via strumentale, al fine della migliore cognizione delle materie, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli

argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica saranno fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Lo stesso decreto prevede forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento.

ART. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità dell'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello

svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

ART. 5.

1. Iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni storico-culturali possono essere adottate nell'ambito della sperimentazione scolastica, ai sensi della normativa legislativa vigente.

ART. 6.

1. Gli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo (IRRSAE) provvedono, con appositi corsi e con la collaborazione delle università, alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi circoscrizionali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali,

fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

ART. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

ART. 11.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati prima dell'entrata in vigore della presente legge modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della Corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al regio decreto 2 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti: il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV sono incluse trasmissioni destinate alle popolazioni di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla legge stessa.

ART. 14.

1. Ogni regione in cui siano comunque presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura del 75 per cento degli importi erogati.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

ART. 16.

1. Le regioni provvedono alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 17.

1. Le norme regolamentari di cui ai precedenti articoli saranno emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

ART. 18.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli di questa legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

ART. 19.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, stimati in lire 5 miliardi annui e, per l'esercizio 1987, in lire 1 miliardo, si fa fronte con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo 6856, voce « Presidenza Consiglio dei ministri - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ».